



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 134 DEL 21/12/2018

**OGGETTO: RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM. E II. (T.U.S.P.). ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA EX ART. 24 T.U.S.P. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 125 DEL 28.09.2017 E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20 T.U.S.P.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:31, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
FALCHI LORENZO	X	
MADAU JACOPO	X	
SACCONI ANTONIO	X	
FALCHINI IRENE	X	
PACCHIAROTTI MARA	X	
MARZOCCHINI MARCO	X	
MOSCARDI IVAN	X	
GAMBACORTA GIULIANO	X	
BARDUCCI ANDREA	X	
CONTI CRISTINA	X	
LONGO CATERINA	X	
STERA AURELIO	X	
GUARDUCCI ANDREA	X	
SALVADORI MARCO	X	
SOLDI MAURIZIO ULIVO	X	
SASSOLINI SERENA	X	
ZAMBINI LORENZO	X	
MARTINI SARA	X	
CALZOLARI MARCO	X	
ADAMO MICHELE		X
BASSI ALESSIO		X
QUERCIOLI MAURIZIO	X	
TERZANI SERENA	X	
CAVALLO PIETRO POMPEO	X	
TAURIELLO MARIA	X	
TOTALE	23	2

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta.



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

Assume la Presidenza Ivan Moscardi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: MADAU JACOPO, SOLDI MAURIZIO ULIVO, MARTINI SARA.

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: KALMETA MASSIMILIANO, KAPO DIANA, SANQUERIN CAMILLA, BRUSCHI GABRIELLA, GOLINI DONATELLA, BICCHI SILVIA, SFORZI DAMIANO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100 costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (d'ora in poi T.U.S.P.);
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:
  - *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - *in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune di Sesto Fiorentino con Delibera di Consiglio n. 125 del 28.09.2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del T.U.S.P., individuando quelle che dovevano essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

### VERIFICATO che

- ai fini della stessa ricognizione, per ciò che concerne le "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del T.U.S.P., così come interpretato alla luce della nozione di

- “controllo” di cui alla lettera b) della medesima norma e dalla stessa lettera g) richiamata, se ne rilevava l’assenza in capo al Comune di Sesto Fiorentino in quanto le “società controllate” in senso stretto dall’ente (“Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.” e “Doccia Service S.r.l.”) non detengono partecipazioni in altri enti/organismi societari;
- per il tramite di “Consiag S.p.A.”, si configurava invece la fattispecie della “partecipazione sia diretta che indiretta” nelle seguenti società:
    - “Consiag Servizi Comuni S.r.l.”, con una quota indiretta pari 1,455% del capitale sociale;
    - “Publiacqua S.p.A.”, con una quota indiretta pari al 2,382% del capitale sociale;
    - “PubliEs S.r.l.”, con una quota indiretta pari al 6,303 % del capitale sociale;
    - “Quadrifoglio S.p.A.”, con una quota indiretta pari al 0,436% del capitale sociale,
  - che la ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P., confermando decisioni in parte già adottate dal Consiglio Comunale, aveva evidenziato la necessità di dismettere le seguenti società:
    - Publies S.r.l.
    - Agenzia Fiorentina per l’Energia S.r.l.
    - Ataf S.p.A.
    - Fidi Toscana S.p.A.
    - L’Isola dei Renai S.p.A.;
  - che la ricognizione straordinaria di cui sopra aveva altresì evidenziato la necessità di intervenire con azioni di razionalizzazione sulle seguenti società:
    - Doccia Service S.r.l.;
  - che rispetto, invece, alla società ex Quadrifoglio S.p.A. (Alia S.p.A. dal 13 marzo 2017), società che produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi dell’art. 4, co. 1, era stato rilevato che nell’ambito della suddetta ricognizione straordinaria, le condizioni per intervenire in termini di razionalizzazione sulla società in esame giuridicamente non sussistevano, trattandosi di società “quotata” ai sensi del T.U.S.P. e dunque esclusa dal campo di applicazione della norma ora citata. Il Comune di Sesto Fiorentino, tuttavia, si era riservato di valutare una operazione di riassetto della partecipazione medesima a valere sul piano operativo di razionalizzazione 2018, prevedendo l’alienazione diretta ad altro socio, ovvero Consiag S.p.A., a seguito di offerta economica di acquisto pervenuta a questo Ente a mezzo PEC e registrata in data 30.05.2017, ns. prot. n. 32153, contenente proposta finalizzata all’acquisto delle azioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino nella società Alia Servizi Ambientali S.p.A. e di cui l’ente ha preso atto con deliberazione del Consiglio Comunale 29 giugno 2017, n. 96;

**DATO ATTO** che gli esiti della ricognizione straordinaria sono stati comunicati nei termini di legge al Ministero per l’Economia e le Finanze secondo le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ovvero tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <http://portale.tesoro.mef.gov.it/>;

**APPURATO** che alla data odierna, rispetto al suddetto piano di razionalizzazione straordinaria, come meglio specificato nella relazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (cui debitamente si rinvia):



- si conferma la conclusione dell'iter di dismissione per le società Publies S.r.l. e Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l., con l'avvenuta liquidazione delle relative quote rispettivamente di euro 6.107,15 e di euro 4.686,37 e conseguente cancellazione dal patrimonio dell'ente;
- si conferma l'avvenuta dismissione delle partecipazioni in Fidi Toscana S.p.A. e Ataf S.p.A. di cui sono in corso di liquidazione le relative quote di euro rispettivamente di euro 780,00 e di euro 1.745.652,00;
- è tuttora in corso la definizione delle modalità di fuoriuscita dei soci da parte della società L'Isola dei Renai S.p.A.;
- come fatto intervenuto al di fuori del Piano di razionalizzazione straordinaria (sulla base di quanto sopra illustrato), si rileva la dismissione della partecipazione nella società Alia S.p.A. (ex Quadrioglio S.p.A) mediante alienazione della quota ad altro socio individuato in Consiag S.p.A. per un valore pari ad euro 2.896.179,12 come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 12.10.2017;

**RITENUTO** pertanto, con il presente atto, dopo la ricognizione straordinaria ex art. 24 del T.U.S.P., di cui si allega apposita relazione con riferimento alle operazioni di razionalizzazione finora adottate (Allegato 1), di effettuare altresì la ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20 dello stesso T.U.S.P. (Allegato 2), con i dati al 31.12.2017 e con riferimento al "perimetro oggettivo" così come definito all'art. 1, c. 1 del medesimo T.U.S.P. (*"partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta"*);

**APPURATO** che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 l'adempimento previsto dal T.U.S.P. si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che quindi le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

**APPURATO**, altresì, che al fine di rendere possibile l'integrazione tra i due adempimenti, è tuttora in corso di sviluppo un aggiornamento dell'applicativo *Partecipazioni* del Portale del Tesoro <https://portalesoromef.gov.it/> e che la data di apertura di detta rilevazione sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali informativi abitualmente utilizzati (comunicato stampa MEF, comunicato Portale Tesoro, mail inviata a tutti gli utenti registrati);

**TENUTO CONTO** di quanto espressamente chiarito dalle Linee Guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti nel novembre 2018, ovvero che con riferimento alle partecipazioni indirette la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo del T.U.S.P. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) come i Consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute;

**RICORDATO** che ai sensi della norma devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un *"piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione"* le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

#### **TENUTO CONTO** quindi

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, alle prescrizioni delle disposizioni del T.U.S.P. nonché a quanto recentemente indicato nelle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 21/11/2018;
- che nella relazione tecnica di cui all'allegato 2 sono riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi e che l'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell'allegato 2,.

**DATO ATTO** che dalla ricognizione svolta ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. risulta che l'attuale assetto del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni, nelle more della conclusione dell'iter di dismissione delle partecipazioni nelle società Ataf S.p.A., Fidi Toscana S.p.A. e L'Isola dei Renai Spa, come meglio specificato nella relazione tecnica di cui all'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RILEVATO**, infine, che ai sensi dell'art. 20 c. 7 in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RITENUTO** che gli interventi del Comune di Sesto Fiorentino nei confronti del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) debbano essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 343 dell'11.12.2018 avente ad oggetto "Bilancio Consolidato Esercizio 2018 - Definizione del Gruppo Comune Di Sesto Fiorentino e del Perimetro di consolidamento";

**RITENUTO** altresì che le disposizioni del T.U.S.P. debbano essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e che, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31.12.2017 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

**APPURATO** che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del T.U.S.P.;

**VISTO** l'articolo 42 del T.U.E.L.;

**VISTO** il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.e ii.;

**VISTI** gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

**TENUTO CONTO** dell'allegato parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore M. Kalmeta, così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

**UDITA** la dichiarazione di voto espressa dalla Consiglieria S. Martini, così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

**CON** la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 23
- Consiglieri votanti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 6 (L. Zambini, S. Martini e M. Calzolari – Partito Democratico, M.



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

Quercioli e S. Terzani - Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, M. Tauriello - Forza Italia);

- Voti favorevoli n. 16 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto);

- Voti contrari n. 1 (P. P. Cavallo - Movimento 5 Stelle);

### **DELIBERA**

1. di approvare la relazione al piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 28.09.2017, di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino alla data del 31 dicembre 2017, come risultante dall' Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di confermare come interventi di dismissione ancora in atto quelli relativi alla partecipazione in "Ataf S.p.A.", "Fidi Toscana S.p.A." e "L'Isola dei Renai S.P.A." tramite conclusione dell'iter per l'esercizio del diritto di recesso;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e trasmessa al Ministero per l'Economia e le Finanze tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/> nei termini di legge;
6. di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

### **DELIBERA altresì**

**CON** la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 23

- Consiglieri votanti n. 17



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

- Consiglieri astenuti n. 6 (L. Zambini, S. Martini e M. Calzolari – Partito Democratico, M. Quercioli e S. Terzani - Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, M. Tauriello - Forza Italia);
- Voti favorevoli n. 16 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto);
- Voti contrari n. 1 (P. P. Cavallo - Movimento 5 Stelle)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Paola Anzilotta

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Ivan Moscardi

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*